

COMUNE DI VICENZA

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI N. 32 IMPIANTI PORTA-STRISCIONI IN COMUNE DI VICENZA

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione in uso di n. 32 impianti porta-striscioni ubicati nel territorio del Comune di Vicenza, idonei a permettere la sola esposizione di striscioni, così come definiti dall'art. 47, comma 5, e disciplinati dagli artt. 49, comma 5, e 51, comma 10, del D.P.R. 495/92.

L'impianto porta-striscioni non potrà essere adibito ad altri usi diversi.

L'ubicazione degli impianti porta-striscioni è quella descritta nell'elenco allegato al presente capitolato.

Alla scadenza verranno riconsegnati al Comune di Vicenza, in perfetto stato di conservazione e di efficienza che saranno constatati con stesura di apposito verbale dell'ufficio competente in contraddittorio con la ditta medesima, senza indennizzo od onere alcuno a carico dell'Amministrazione comunale.

Quattro impianti dovranno essere dal concessionario riservati gratuitamente per le esigenze dell'Amministrazione comunale tenendo a disposizione della stessa Amministrazione altri sei impianti a canone agevolato in ragione di € 150,00 per ogni quindici giorni di esposizione.

ART.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione decorre dalla data della stipula del contratto fino al 31 dicembre 2020. Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

ART. 3 - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine che verrà comunicato dall'Amministrazione comunale.

ART. 4 - ONERI TRIBUTARI E CANONI

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

A) canone di concessione nella misura risultante dal contratto da corrispondere, in rate trimestrali anticipate di uguale importo, alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. Il canone sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari all'aumento al costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a partire dall'01.01.2017.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle singole rate del canone comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali; gli interessi andranno conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari;

B) imposta comunale sulla pubblicità per gli striscioni attraversanti la strada, come previsto dall'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 507/93 che dovrà essere versata esclusivamente dall'aggiudicataria.

La mancata dichiarazione al settore competente della pubblicità esposta o il mancato pagamento dell'imposta di pubblicità costituiscono giusta causa risolutiva della concessione.

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA

.....

(Timbro e firma del legale rappresentante)



ART. 5 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario darà esecuzione alle prestazioni stabilite dal presente capitolato, comprese quelle riguardanti gli oneri tributari e i canoni, a partire dalla data della stipula del contratto di concessione.

Alla base di ogni impianto porta-striscioni dovrà essere posizionato idoneo pannello rilevatore d'ostacolo.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è fissata nella misura del 10% dell'importo complessivo della concessione, costituita al momento della stipulazione del contratto tramite fidejussione bancaria o assicurativa; in tal caso l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art.1957 del codice civile;
- di escludere, ai sensi dell'art.1944 del codice civile, il beneficio per il fidejussore della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare, in deroga all'art.1945 del codice civile, alla facoltà per il fidejussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

La cauzione prestata sarà restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna degli impianti al Comune, alla verifica della loro integrità ed efficienza ed alla verbalizzazione in contraddittorio del rispetto di tutte le clausole inerenti alla concessione, nonché dell'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e tributarie.

Nel caso di rivalsa sulla cauzione, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 7, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di reintegrare l'importo originario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

ART. 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione è revocata:

1- in caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di diffida del Comune;

2- in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'aggiudicatario.

In tali casi il contratto si intende risolto e gli impianti diverranno di proprietà del Comune. In nessun caso il Comune di Vicenza sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo miglior offerente.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose nell'esercizio della concessione, anche nella fase transitoria di utilizzo degli impianti e nell'esecuzione delle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, tenendo sollevata l'Amministrazione.

L'aggiudicatario si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo di € 1.000.000,00= escludendo il Comune di Vicenza da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dalla collocazione sul suolo pubblico degli impianti, rimozione e manutenzione, nonché dal loro conseguente utilizzo. Copia della polizza dovrà essere depositata entro trenta giorni dalla data di inizio della concessione.

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA

.....
(Timbro e firma del legale rappresentante)

ART. 9 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e la eventuale sostituzione degli impianti in caso di danneggiamento.

In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, si procederà d'ufficio addebitando l'importo delle spese sostenute.

Per il montaggio e lo smontaggio degli striscioni da installare sugli impianti ubicati nei siti riportati nell'elenco allegato, la ditta aggiudicataria occuperà in maniera temporanea e per circa quarantacinque minuti una superficie di suolo pubblico pari a metri quadrati 10 (dieci).

Per tale occupazione l'aggiudicataria è autorizzata a compiere i suddetti lavori nello spazio antistante tali manufatti, previa comunicazione via fax, anticipata almeno tre giorni lavorativi prima dell'intervento, al Comando di Polizia Locale e tacito assenso, nel rispetto delle norme vigenti in materia e mettendo in atto tutte le misure previste in materia di sicurezza stradale per garantire la fluidità della circolazione e la tutela dei cittadini.

La sosta inoperosa sarà sanzionata ai sensi di legge.

La suddetta comunicazione vale come titolo autorizzatorio previsto per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

ART.10 - TRASFERIMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI

L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari porta-striscioni. L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di provvedervi a propria cura e spese entro il termine di 30 giorni, senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. 5 del presente capitolato.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione anche parziale della concessione pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa per danni subiti.

ART.12 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato manutentivo e il decoro degli impianti ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso degli impianti.

ART.13 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali, l'aggiudicatario dovrà eleggere un domicilio nel Comune di Vicenza.

ART.14 - FORO COMPETENTE

Il foro di Vicenza sarà competente per tutte le eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di concessione.

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA

.....
(Timbro e firma del legale rappresentante)



ART.15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia ed altresì:

- le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e la deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 21 ottobre 2014 di approvazione del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, cui si rinvia, per quanto compatibili.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

.....
(Timbro e firma del legale rappresentante)